

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 149 del 23 dicembre 2019
“Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

L'articolo introduce disposizioni volte a snellire la procedura di approvazione dei piani urbanistici attuativi e delle varianti “non sostanziali” ai piani regolatori generali comunali.

L'articolo inoltre, in attuazione dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, prevede disposizioni derogatorie al d.m. 1444/1968 finalizzate ad orientare i Comuni nella definizione dei limiti di altezza dei fabbricati, individuando il termine entro cui i Comuni devono adeguarsi a dette disposizioni.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale-normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

Il comma 1 rende coerente il testo della normativa regionale con la legge quadro nazionale vigente in materia che prevede nel procedimento di approvazione del Calendario Venatorio esclusivamente l'acquisizione del parere dell'ISPRA.

Il comma 2 ridetermina i criteri per la ripartizione del fondo regionale istituito per le finalità della l.r. 7/1995 tra Regione, ambiti territoriali di caccia ed associazioni venatorie.

Invarianza: Il comma 1 ha carattere ordinamentale, è finanziariamente neutro e non comporta oneri a carico del bilancio regionale; il comma 2 non impatta sul bilancio regionale in quanto ripartisce tra i diversi enti tenuti ad attuare la legge le risorse a disposizione, senza prevederne un incremento o un decremento.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 15/1997)

L'articolo detta disposizioni in materia di disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo al dirigente competente il compito (precedentemente attribuito alla Giunta) di determinare le modalità di dettaglio rispetto alle previsioni di legge della ripartizione del fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. L'articolo precisa poi che la corresponsione di quanto spetta ai Comuni ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale-normativo. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni in materia di attività estrattive)

La disposizione introduce norme volte a regolamentare la possibilità di ampliamenti dei progetti di cava già autorizzati.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale - normativo. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 24/1998)

L'articolo trasferisce le funzioni amministrative relative al riconoscimento e alla certificazione delle qualità professionali in materia di agricoltura, dai Comuni alla Regione al fine di garantire la semplificazione del relativo iter procedurale che, nei fatti, era precedentemente ripartito, tra i due enti. In particolare la Regione sulla base della normativa previgente svolgeva integralmente compiti istruttori relativi alla certificazione IAP che si traducevano in un parere facoltativo, nella quasi totalità dei casi richiesto dalle amministrazioni comunali per lo più sprovviste di risorse tecniche adeguate. Queste ultime provvedevano ad emettere esclusivamente il provvedimento conclusivo. La modifica introdotta permetterà inoltre di accelerare il procedimento che, una volta accentrato, potrà essere attuato in modalità telematica con notevoli vantaggi per l'utenza.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale-normativo. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale, alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e organizzative previste a legislazione vigente in quanto l'iter istruttorio dei procedimenti in questione risulta a legislazione vigente svolto nella quasi totalità dei casi dalla Regione.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 20/2001)

La disposizione introduce l'articolo 38 ter nella l.r. 20/2001 attribuendo alla Regione, nell'ambito delle attività volte ad assicurare il benessere del personale, la facoltà di promuovere, tramite l'attività del circolo ricreativo aziendale a cui aderiscono liberamente la maggior parte dei dipendenti regionali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, iniziative di ausilio e sostegno a favore dei dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali e ricreative.

Invarianza: La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La stessa infatti viene attuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 ter, introdotto dall'articolo 6, nel limite delle spese autorizzate a legislazione vigente.

Dette spese trovano copertura nel limite massimo negli stanziamenti iscritti nella legge di bilancio 2020/2022.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamen to 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
01 / 10	2011010001	Contributo al CRAL Regione Marche per welfare aziendale	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Art. 7
(Modifica alla l.r. 32/2001)

L'articolo 7 prevede, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, la possibilità di erogare contributi per il rafforzamento della capacità operativa del sistema di protezione civile con trasferimenti alle organizzazioni di volontariato e alle amministrazioni locali.

Invarianza: La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La stessa infatti viene attuata nei limiti delle risorse finanziarie previste per le medesime finalità a legislazione vigente.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2020	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022
1101	2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1101	2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1101	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI – LR 32/2001 – CNI/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1102	CNI 6745	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE-ENTI LOCALI - TRASFERIMENTO RISORSE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI EMERGENZIALI	455.056,95		

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 13/2003)

L'articolo introduce modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", provvedendo alla rideterminazione dei confini delle aree vaste territoriali dell' ASUR.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 15/2005)

L'articolo adegua la normativa regionale alle disposizioni europee e statali vigenti in materia di servizio civile volontario e detta alcuni criteri di selezione dei candidati ammessi a svolgere il suddetto servizio civile.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la durata in carica degli organi dell' ERAP e fissa il limite massimo di accessi per cui i componenti degli organi medesimi possono fruire dei rimborsi spese.

Invarianza: La disposizione nella parte in cui fissa la durata degli organi dell'ERAP ha carattere normativo ed è finanziariamente neutra. La determinazione del limite massimo dei rimborsi spesa concedibili ai componenti degli organi del suddetto ente non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto gli stessi sono a carico del bilancio dell'ERAP (alle cui entrate concorrono canoni di locazione, trasferimenti statali, alienazioni di immobili, ecc). L'ERAP provvede all'erogazione dei rimborsi entro il tetto massimo fissato dalla legge nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 5/2012)

La disposizione attribuisce alla programmazione regionale di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5/2012 la facoltà di concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio autorizzate per il finanziamento della citata legge un contributo alle associazioni sportive marchigiane per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto e la sicurezza e l'accompagnamento degli atleti.

Invarianza: La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio nella Missione 6, Programma 01.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2022
6 / 1	2060120005	FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTIMENTO - LR 5/2012 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CNI/15	600.000,00

Art. 12
(Modifica alla l.r. 17/2015)

La disposizione in attuazione della normativa statale vigente definisce i margini delle tolleranze in materia edilizia per il mancato rispetto dei parametri o dimensioni delle singole unità immobiliari.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale/ normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 13
(Modifica alla l.r. 19/2015)

L'articolo contiene disposizioni transitorie di proroga dei termini entro cui il manutentore dell'impianto deve inviare una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica al soggetto esecutore.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 30/2015)

L'articolo integra l'articolo 4 della l.r. 30/2015 e riconosce alla fondazione Marche cultura per le attività dalla stessa svolte i requisiti dell'*in house providing*. A tal fine detta disposizioni dirette a disciplinare i requisiti suddetti ed il controllo analogo.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Missione / Programma	N° capitolo	Denominazione	2020	2021	2022
05 / 02	2050210135	Contributo per il funzionamento e l'attività della Fondazione Marche Cultura	840.000,00	520.000,00	520.000,00

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 4/2017)

L'articolo modifica la disciplina del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS ed in particolare le modalità di elezione della componente studentesca del Consiglio.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Modifica alla l.r. 4/2019)

L'articolo detta disposizioni in materia di salvaguardia dei mulini storici e prevede che gli oneri contenuti nel disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica siano stabiliti in misura da non compromettere la redditività dei mulini storici.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Modifica alla l.r. 17/2019)

L'articolo, in attesa delle normative attuative della legge regionale di riferimento, proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i panifici attivi comunicano al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.